



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 52 Registro Delibere

OGGETTO: Quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata per il secondo semestre dell'anno 2024 (Art. 159, comma 3, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisette del mese di Giugno alle ore 11.50 e seguenti, nella casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

LA GIUNTA		Presenti	Assenti
1	Michelangelo Giansiracusa	Sindaco	X
2	Giuseppe Malignaggi	Vice Sindaco	X
3	Maria Carmela Lanteri	Assessore	X
4	Emanuele Rossitto	Assessore	X

Presiede il Sindaco, Avv. **Michelangelo Giansiracusa**.

Partecipa il Segretario Comunale, **Dott. Giuseppe Morale**.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.

Più in particolare, il Segretario Comunale ha attestato, presso la sede comunale la presenza del Sindaco nonché dei seguenti componenti della Giunta Comunale: il Vice Sindaco Giuseppe Malignaggi e l'Ass. Lanteri M.C. , tramite video-chiamata Whatsapp attraverso l'utenza telefonica dell'Ufficio Segreteria l'Ass. Rossitto E., come da Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 14.04.2022, avente ad oggetto: "Sedute di Giunta Comunale in videoconferenza – approvazione modalità".

Il Segretario Comunale ha verificato il rilascio dei pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili competenti per materia.

Dopo una breve discussione, i componenti hanno deliberato la proposta in oggetto all'unanimità e, con separata votazione, hanno deliberato la immediata esecutività.

Il Segretario Comunale, ai fini dell'attestazione della validità dei lavori della Giunta ha firmato tutti gli atti.

COMUNE DI FERLA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2024 (ART. 159, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267).

Premesso che l'art. 159, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, corrispondente all'art. 113, D.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale del 12-20 marzo 1998, n. 69, e del 14-18 giugno 2003, n. 211, detta norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali, stabilendo in particolare che:

- a) non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri;
- b) non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme destinate al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso, ed all'espletamento dei servizi locali indispensabili;
- c) per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui sopra, occorre che l'organo esecutivo dell'Ente, con propria deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;
- d) la predetta impignorabilità non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso.

Visti:

a) l'articolo 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall'art. 3-quater del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002 n. 75, il quale prevede che *"Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'Irpef disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali"*

b) la sentenza della Corte Costituzionale, n. 69/1998, con la quale è stata, tra l'altro, dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, *"nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente."*

Richiamato il D.M. 28 maggio 1993 (in G.U.-s.g.-23/6/93 n. 145) il cui art. 1 individua, anche ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, quali servizi indispensabili dei Comuni, quelli:

- connessi agli organi istituzionali;
- di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
- connessi all'ufficio tecnico comunale;
- di anagrafe e di stato civile;
- di statistica;
- connessi con la giustizia;
- di polizia locale ed amministrativa;
- della leva militare;
- di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- di istruzione primaria e secondaria;
- necroscopici e cimiteriali;
- connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
- di fognatura e di depurazione;
- di nettezza urbana;
- di viabilità ed illuminazione pubblica;

Precisato che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro per le quali un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cassazione Sez. Civile, Sez III, n. 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;

Evidenziata la derogatorietà che la disciplina del citato art. 159 del TUEL pone rispetto alle norme comuni sulla pignorabilità dei beni patrimoniali disponibili da parte dei creditori dell'ente locale, sottraendo all'esecuzione forzata presso il tesoriere determinate tipologie di somme destinate al soddisfacimento di preminenti bisogni di pubblico interesse;

Ritenuto, ai fini di una più specifica evidenziazione delle somme impignorabili, di quantificare le somme non soggette ad esecuzione per il **secondo semestre 2024**;

Visti:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, è corredata dal previsto parere favorevole tecnico del Responsabile di Settore competente;

Ravvisata la necessità di conferire al presente atto l'immediata eseguibilità, al fine di attivare prontamente la procedura di tutela del patrimonio dell'Ente, di cui in argomento, considerato che l'esercizio finanziario è già iniziato;

SI PROPONE

Per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte

1. Di quantificare, come appresso le somme di competenza dell'Ente non soggette ad esecuzione forzata per il **secondo semestre 2024**, a pena di nullità rilevabile anche dal Giudice:

SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA

(ai sensi dell'art. 159, comma 2, lettere a), b), c) del d.Lgs. 267/2000 - D.M. 28/05/1993)

PERIODO: SECONDO SEMESTRE 2024

DESCRIZIONE SERVIZIO	CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO	IMPORTO
Retribuzioni al personale e conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi	Titolo 1 - Macroaggregato 01: 3/12 dello stanziato	330.500,00
Rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso	Titolo 1 - Macroaggregato 07: 6/12 dello stanziato	54.700,00
	Titolo 4: 6/12 dello stanziato	78.700,00
Espletamento dei servizi locali indispensabili:		
Servizi connessi agli organi istituzionali	Missione 01 – Programma 01	122.500,00
Servizi di amministrazione generale	Missione 01 – Programma 02	188.000,00
	Missione 01 – Programma 03	222.500,00
	Missione 01 – Programma 04	50.000,00
	Missione 01 – Programma 05	12.000,00
	Missione 01 – Programma 08 (parte stanziato non relativa a statistica)	0,00
	Missione 01 – Programma 09	0,00
	Missione 01 – Programma 10	273.800,00
	Missione 01 – Programma 11	501.650,00
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	Missione 01 – Programma 06	198.500,00
Servizi di anagrafe, stato civile, statistica, leva militare e elettorale	Missione 01 – Programma 07	93.000,00
	Missione 01 – Programma 08 (parte stanziato relativa a statistica)	0,00
Servizi connessi con la giustizia	Missione 02	0,00
Servizi di polizia locale e amministrativa	Missione 03 – Programma 01	171.000,00

Servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica	Missione 11 – Programma 01	1.000,00
	Missione 11 – Programma 02	0,00
Servizi di istruzione primaria e secondaria	Missione 04 – Programma 02	178.000,00
Servizi necroscopici e cimiteriali	Missione 12 – Programma 09	6.500,00
Servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile; servizi di fognatura e di depurazione	Missione 09 – Programma 04	428.000,00
Servizi di nettezza urbana	Missione 09 – Programma 03	266.000,00
TOTALE		3.176.350,00

2. Di dare atto che questo Comune, in ossequio alla citata normativa, disporrà i pagamenti per interventi diversi da quelli vincolati, mediante emissione di mandati che rispettino l'ordine cronologico di arrivo delle fatture come prescritto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 69/1998;
3. Di precisare che le somme previste a titolo di addizionale comunale all'Irpef ammontano a € 97.000,00;
4. Di precisare, inoltre, che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che attengono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero sono temporaneamente in termini di cassa ex art. 195 del D.Lgs. 267/2000;
5. Di disporre che tutti i pagamenti a titolo vincolato potranno essere eseguiti utilizzando i fondi all'uopo destinati dalla legge o da atti amministrativi delle superiori autorità (Stato o Regione) se utilizzati in termini di cassa, attraverso la corrispondente quota di anticipazione di Tesoreria vincolata per lo scopo;
6. Di stabilire che prima di procedere al pagamento di somme di danaro per i servizi non indispensabili, ovvero per i servizi indispensabili in misura eccedente rispetto agli importi quantificati nel presente provvedimento, il servizio finanziario dovrà accertarsi che il Tesoriere abbia apposto sulle somme di danaro disponibili adeguato vincolo di custodia a salvaguardia dei pignoramenti in corso;
7. Di notificare copia del presente atto al Tesoriere Poste Italiane S.p.A. per i conseguenti adempimenti di legge.
8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per l'urgenza di provvedere ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Giuseppe Puzzo



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2024 (ART. 159, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267).

PARERI ED ATTESTAZIONI

Espressi ai sensi dell'art. 1, c.1, lett. i, L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12, L.R. n. 30/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.
- Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.
- Non dovuto, in quanto atto di indirizzo politico.

Ferla, li 27/06/2024



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
- Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.
- Non dovuto in quanto l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ferla, li 27.06.2024



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli art. 53 e 55 della Legge 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 art. 1 comma 1 lett. i, come integrato dall'art. 12 L.R. 30/2000;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

CON voti unanimi favorevoli palesemente espressi

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati

- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione di cui sopra relativa all'argomento in oggetto indicato;
- DI DICHIARARE, con separata votazione, unanime e palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 41/99, stante l'urgenza di provvedere.



Deliberazione di G.C. n. 52 del 27/06/2024

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto all'originale come segue:

IL SINDACO
Avv. Michelangelo Giansiracusa

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Morale

LA DELIBERAZIONE È ESECUTIVA, L. R. 44/91 e successive modifiche (art. 4 L.R. 23/97):

- X) Dichiarata immediatamente esecutiva in data**
- B) Decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione.**

Dalla Residenza Municipale, li 27/06/2024

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Morale